



COMUNE DI CHIANCHE

Provincia di Avellino

c.a.p. 80310 tel-fax 0825/996003 - 996172 c.c.p. 14748834
c.f. 80010570648 p.iva 00285120648

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 del Reg. Data 30-04-2021	OGGETTO: IMU- CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2020 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.
----------------------------------	---

L'anno duemilaventuno giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:45 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straord. urgenza, seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

GRILLO CARLO	P	CATALANO FILOMENA	A
COSTANZO RAFFAELE	P	DI GIOVANNI ANGELO STEFANO	P
IULIANO BIAGIO	P	CALANDRO MAURILIO	A
DI BIANCO LUIGI	P	CECERE DOMENICO	P
DI GIOVANNI MICHELE	P	CECERE LETIZIA	A
IZZILLO LUCA	P		

Presenti 8
Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GRILLO Carlo nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale dr. Giuseppe Taranto.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lvo nr.267/00, hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco relazione sull'argomento posto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta municipale propria (nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14/10/2020 sono state disciplinate e determinate le aliquote IMU per l'anno 2020 comprensive della maggiorazione ex TASI, nel modo seguente :

- 1) aliquota ordinaria: **8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
- 2) abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **aliquota esente** (per l'abitazione principale di lusso iscritta nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** si veda l'apposita voce al successivo punto 5));
- 3) immobile assimilato all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare: **aliquota esente** (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce al successivo punto 5));
- 4) unità immobiliare abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7): **aliquota 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille**; in caso di comodato gratuito registrato, ricorrendo la previsione di cui all'art. 1, comma 747 punto c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al Contribuente spetta una riduzione del 50% (cinquanta per cento) della base imponibile;

- 5) abitazione principale di lusso iscritta nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente a l'unità a uso abitativo): **aliquota pari al 6,00 (seivirgolazerozero) per mille**; per questa fattispecie è riconosciuta una detrazione massima annuale pari ad € 200,00 (duecento/00);
- 6) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge: **aliquota pari al 6,00 (seivirgolazerozero) per mille**; per questa fattispecie è riconosciuta una detrazione massima annuale pari ad € 200,00 (duecento/00);
- 7) abitazioni tenute a disposizione o non locate: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
- 8) abitazioni locate: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille**. In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% (settantacinque per cento) ai sensi dell'art. 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 9) immobili produttivi categoria catastale D, esclusa categoria catastale D/5: **aliquota 8,85 (ottovirgolaottantacinque) per mille**, di cui: 7,60 (sette/60) per mille allo Stato e 1,25 (uno/25) per mille al Comune;
- 10) immobili produttivi categoria catastale D / 5 : **aliquota 9,10 (novevirgoladieci) per mille**, di cui 7,60 (sette/60) per mille allo Stato e 1,50 (uno/50) per mille al Comune;
- 11) aree fabbricabili: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
- 12) fabbricati merce ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota 1,00 (unovirgolazerozero) per mille** ;
- 13) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994: **aliquota 1,00 (unovirgolazerozero) per mille** ;
- 14) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
- 15) tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
- 16) terreni agricoli: **aliquota esente** (ai sensi della Circolare nr. 9 del 14/06/1993 – Ministero Finanze – Dip. Entrate Fiscalità Locale – Serv. I).

Ritenuto dover confermare le aliquote su richiamate per l'anno 2021

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 30-04-2021 COMUNE DI CHIANCHE

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti numero sette favorevoli ed uno astenuto (Cecere Domenico) su otto presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A) Di confermare per l'esercizio finanziario 2021 le aliquote IMU dell'anno 2020 giusta deliberazione di C.C. n 10 del 14/10/2020, comprensive della maggiorazione ex TASI, nel modo seguente :

- 1) aliquota ordinaria: **8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
- 2) abitazione principale non di lusso e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): **aliquota esente** [per l'abitazione principale di lusso iscritta nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** si veda l'apposita voce al successivo punto 5)];
- 3) immobile assimilato all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare: **aliquota esente** [per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce al successivo punto 5)];
- 4) unità immobiliare abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: **aliquota 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille**; in caso di comodato gratuito registrato, ricorrendo la previsione di cui all'art. 1, comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al Contribuente spetta una riduzione del 50% (cinquanta per cento) della base imponibile;
- 5) abitazione principale di lusso iscritta nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 30-04-2021 COMUNE DI CHIANCHE

- unitamente a l'unità ad uso abitativo): **aliquota pari al 6,00 (seivirgolazerozero) per mille**; per questa fattispecie è riconosciuta una detrazione massima annuale pari ad € 200,00 (duecento/00);
- 6) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge: **aliquota pari al 6,00 (seivirgolazerozero) per mille**; per questa fattispecie è riconosciuta una detrazione massima annuale pari a € 200,00 (duecento/00);
 - 7) abitazioni tenute a disposizione o non locate: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
 - 8) abitazioni locate: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille**. In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% (settantacinque per cento) ai sensi dell'art. 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - 9) immobili produttivi categoria catastale D, esclusa categoria catastale D/5: **aliquota 8,85 (ottovirgolaottantacinque) per mille**, di cui: 7,60 (sette/60) per mille allo Stato e 1,25 (uno/25) per mille al Comune;
 - 10) immobili produttivi categoria catastale D / 5: **aliquota 9,10 (novevirgoladieci) per mille**, di cui 7,60 (sette/60) per mille allo Stato e 1,50 (uno/50) per mille al Comune;
 - 11) aree fabbricabili: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
 - 12) **fabbricati merce ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice** alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota 1,00 (unovirgolazerozero) per mille** ;
 - 13) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994: **aliquota 1,00 (unovirgolazerozero) per mille** ;
 - 14) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
 - 15) tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti: **aliquota del 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille** ;
 - 16) terreni agricoli: **aliquota esente** ai sensi della Circolare nr. 9 del 14/06/1993 – Ministero Finanze – Dip. Entrate Fiscalità Locale – Serv. I.
- B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze
- DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 30-04-2021 COMUNE DI CHIANCHE

del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto dalla legge.

- D)** Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante apposita votazione e con numero sette voti favorevoli ed uno astenuto (Cecere Domenico) su otto presenti e votanti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to GRILLO CARLO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-05-2021 al giorno 20-05-2021, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza comunale, li 05-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2021:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000.

Dalla Residenza comunale, li 05-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr. TARANTO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, li 05-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. TARANTO GIUSEPPE